

VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. **25**

10 ottobre 2000 – ore 14,30

Presidenza del Presidente **Roberto COTA**
e del Vice Presidente **Lido RIBA**

Nel giorno 10 ottobre 2000 alle ore 14,30 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto la Presidenza del Presidente Roberto COTA, con l'assistenza dei Vice Presidenti Lido RIBA e Francesco TOSELLI, dei Consiglieri Segretari Gianni MANCUSO e Giuseppe POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO - ANGELERI - BOLLA - BOTTA Franco Maria - BOTTA Marco - BRIGANDI' - BURZI - CANTORE - CARACCILO - CASONI - CATTANEO - CAVALLERA - CHIEZZI - CONTU - COSTA Enrico - COSTA Rosa Anna - COTA - COTTO - D'AMBROSIO - DEORSOLA - DUTTO - GALLARINI - GALLI - GHIGO - GIORDANO - LEO - MANCUSO - MANICA - MANOLINO - MARCENARO - MARENGO - MELLANO - MORICONI - MULIERE - PALMA - PAPANDREA - PEDRALE - PICHETTO FRATIN - PLACIDO - POZZO - RACCHELLI - RIBA - RIGGIO - RONZANI - ROSSI Giacomo - ROSSI Oreste - SAITTA - SCANDEREBECH - SUINO - TAPPARO - TOMATIS - TOSELLI - VALVO.

E' presente l'Assessore esterno:

LARATORE.

Sono in congedo i Consiglieri:

BUSSOLA - DI BENEDETTO - FERRERO - GHIGLIA - MERCURIO - SALERNO - VAGLIO

(o m i s s i s)

D.C.R. 26 - 28093

“Diritto allo studio universitario - Programma degli interventi e criteri per l'erogazione delle borse di studio, dei servizi e dei benefici per l'anno accademico 2000-2001”.

(Proposta di deliberazione n. 15).

Il punto 13) all'ordine del giorno reca: Proposta di deliberazione n. 15: "Diritto allo studio universitario - Programma degli interventi e criteri per l'erogazione delle borse di studio, dei servizi e dei benefici per l'anno accademico 2000-2001".

(o m i s s i s)

Illustra il provvedimento l'Assessore LEO.

Tale deliberazione, nel testo che segue, posta ai voti per alzata di mano, è **approvata** con il seguente esito: presenti n. 34 Consiglieri, votanti n. 31 Consiglieri, voti favorevoli n. 31 (n. 3 Consiglieri non partecipano alla votazione).

Il Consiglio regionale,

vista la legge del 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390) ed i successivi Decreti Ministeriali di modificazione dello stesso;

visti i Decreti Ministeriali del 28 febbraio 2000 con cui si aggiornano i limiti massimi dell'indicatore della condizione economica e dell'indicatore della condizione patrimoniale nonché gli importi delle borse di studio di cui agli artt. 3 e 7 del sopracitato D.P.C.M. 30 aprile 1997, con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nell'anno 1999, corrispondente al valore dell'1,6%;

vista la legge regionale del 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio universitario) ed in particolare l'art. 28, comma 1, lettere d), e), f), che prevede che la Regione fissi i criteri ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi nonché l'importo delle borse di studio e individui il numero delle fasce di reddito e l'entità del reddito per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative in conformità a quanto previsto dalla legge 390/1991;

sentito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Diritto allo Studio espresso nella seduta del 7 giugno 2000;

vista la D.G.R. n. 33 - 325 del 29 giugno 2000 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente in data 26 luglio 2000;

d e l i b e r a

di approvare il programma degli interventi e dei criteri per l'erogazione dei benefici e dei servizi per l'anno accademico 2000 - 2001 nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario, secondo l'Allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Diritto allo studio universitario

Programma degli interventi e criteri per l'erogazione delle borse di studio, dei servizi e dei benefici per l'anno accademico 2000/2001

I benefici destinati a favorire l'accesso all'università e la continuazione degli studi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi comprendono:

- la borsa di studio § 1.4
- il servizio abitativo § 1.5
- i contributi straordinari §1.6
- le attività a tempo parziale §1.7
- i contributi per la mobilità internazionale § 1.8
- il servizio ristorazione § 1.9
- le attività culturali, ricreative e sportive § 1.10
- l'esonero dalla tassa regionale § 1.11

I benefici sono erogati ai sensi del DPCM 30/4/1997, ex art. 4 della Legge 390/91, la cui applicazione è confermata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica anche per l'anno accademico 2000/01.

I benefici sono concessi agli studenti degli Atenei, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione, salvo quanto previsto al punto 1.2 per gli studenti portatori di handicap, al punto 1.5 per le conferme del posto letto, al punto 1.6 per i contributi straordinari, al punto 1.8 per la mobilità internazionale, al punto 1.9 per il servizio ristorazione.

Alla luce dell'esperienza fin qui condotta si ritiene importante per la concessione dei benefici, generalmente attribuiti attraverso forme concorsuali, che l'Ente si adoperi in modo sempre più incisivo per:

- realizzare il massimo coordinamento tra i criteri e le procedure adottati dagli Atenei e quelli adottati dalla Regione per la concessione dei benefici di rispettiva competenza;
- assicurare la più ampia informazione e pubblicizzazione sulle condizioni di accesso ai diversi interventi, in coordinamento con le università e con i provveditorati, in modo che gli studenti siano in grado di conoscere, già a partire dagli ultimi anni della scuola superiore, le possibilità di ottenere i benefici;
- semplificare e coordinare con le università gli adempimenti a carico degli studenti per richiedere i benefici tendendo ad avviare sperimentazioni di *sportello unico per gli studenti*;

- sviluppare collaborazioni e sperimentazioni tra Ente ed Atenei, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi, anche attraverso la stipula di specifici protocolli di intesa, accordi, convenzioni, nella prospettiva di superare la frammentazione di competenze e di semplificare le procedure.

Uno dei presupposti necessari per conseguire i risultati sopra enunciati è dato dalla messa a punto di un sistema integrato di informazioni con gli Atenei, che consenta la comune acquisizione dei dati per la valutazione dei requisiti e per la programmazione dei servizi e degli interventi.

1. Condizioni generali di accesso ai benefici e modalità di richiesta

Agli interventi possono accedere esclusivamente gli studenti iscritti ai corsi di diploma ed ai corsi di laurea delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

Gli studenti stranieri che, ai sensi dell'art. 37, comma 1 della Legge 6/3/98, n. 40, siano in regola con il visto di ingresso e con il permesso di soggiorno, accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio.

Gli studenti stranieri sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 17, comma 4 della Legge 4/1/1968, n. 15.

Gli immatricolati sono altresì tenuti a comprovare il possesso del requisito di merito mediante dichiarazione, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane, sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria.

L'Ente pubblica i bandi di concorso, recependo i criteri di cui al presente documento e fissando procedure e termini di scadenza per la presentazione delle domande, in modo da consentire la pubblicazione delle graduatorie provvisorie nei termini previsti dalla normativa.

Le domande per la richiesta dei benefici e per l'accesso ai servizi sono presentate dagli studenti all'Ente, avvalendosi di autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/1/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Ente provvede al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie e controlli a campione, che interessino almeno il dieci per cento dei beneficiari dei servizi e degli interventi.

I benefici assegnati dall'Ente non possono essere cumulati con altro analogo beneficio a qualsiasi titolo attribuito, tranne che con quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, così come previsto dalla Legge 390/91, art. 7, comma 1, lettera d).

1.1 Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare, attraverso un Indicatore della Condizione Economica (ICE) ed un Indicatore della Condizione Patrimoniale (ICP), riferiti ad un nucleo familiare convenzionale.

a) Nucleo familiare convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia suddetto, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:

- i genitori dello studente, in assenza di separazione legale o di divorzio, e gli altri figli fiscalmente a loro carico;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente, alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore cui lo studente sia stato affidato.

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore a L. 25.245.000, con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone.

Nel caso non si verificano tali condizioni si fa riferimento alla condizione economica e patrimoniale della famiglia di origine.

b) Indicatore della Condizione Economica (ICE) e Indicatore della Condizione Patrimoniale (ICP)

L'ICE e l'ICP rappresentano la condizione economica del nucleo familiare convenzionale dello studente, calcolata secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM 30/4/1997 e al DM 26/5/1998.

In particolare i redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, corretto, per Paesi diversi da quelli membri dell'Unione Europea, in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.

E' cura dell'Ente recepire eventuali aggiornamenti delle definizioni per la determinazione degli indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale, dei redditi agricoli e del coefficiente di correzione in relazione al valore del reddito nazionale.

c) Limiti degli indicatori ICE e ICP per l'ammissione ai benefici

I limiti degli indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale, con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone, sono fissati nel modo seguente:

ICE: L. 52.593.000

ICP: L. 136.743.000

I limiti degli indicatori ICE e ICP riferiti a nuclei familiari convenzionali di diversa composizione, calcolati sulla base della scala di equivalenza di cui al DPCM, sono i seguenti:

Nucleo familiare	Coefficiente	ICE	ICP
1 componente	0,45	23.668.000	61.535.000
2 componenti	0,75	39.446.000	102.558.000
3 componenti	1	52.593.000	136.743.000
4 componenti	1,22	64.165.000	166.826.000
5 componenti	1,43	75.209.000	195.542.000
6 componenti	1,62	85.202.000	221.524.000
7 componenti	1,80	94.669.000	246.138.000
per ogni componente in più +0,15			

Nell'attribuzione dei benefici, se il reddito e il patrimonio si discostano di poco (1-1,5%) dai limiti fissati per gli indicatori ICE e ICP, l'Ente può valutarne, caso per caso, il superamento, fermo restando il preliminare esaurimento delle graduatorie.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti, con invalidità pari o superiore al 66%, ovvero di più studenti iscritti agli atenei, ovvero di un solo genitore (ad esclusione dei casi di separazione non legalmente riconosciuta), i limiti degli indicatori sono riferiti a quelli relativi al nucleo familiare convenzionale con un componente in più.

Nel caso in cui lo studente richiedente il beneficio sia portatore di handicap, con grado di invalidità pari o superiore al 66%, i limiti degli indicatori sono riferiti a quelli relativi al nucleo familiare convenzionale con tre componenti in più. In tutti i casi la percentuale di invalidità viene desunta da idonea certificazione rilasciata dall'ente tenuto al riconoscimento di detta invalidità, in base alla normativa vigente.

La presenza contemporanea di più situazioni tra quelle sopra riportate dà luogo al cumularsi degli effetti.

1.2 Requisiti di merito

Gli studenti immatricolati devono aver conseguito un voto di diploma non inferiore a 70/100 (settanta centesimi), come previsto all'art. 4 del DPCM 30/4/1997, comma 1, lettera a).

L'applicazione del DPCM 30/4/1997 è stata prorogata di un anno e in Piemonte si è nel frattempo delineata la necessità di corrispondere in alcune situazioni alle nuove esigenze di valutazione del merito.

Per gli studenti iscritti al Politecnico di Torino, nell'anno accademico 2000/2001 entra, infatti, in vigore il sistema di valutazione in crediti formativi.

In attesa che il MURST con il nuovo DPCM fissi norme per il merito legate a tale sistema di valutazione, agli studenti del Politecnico di Torino, iscritti agli anni successivi al primo, sono richiesti per l'anno accademico 2000/2001 i seguenti requisiti di merito, stabiliti dal Politecnico stesso e come concordato in sede di Comitato regionale di Coordinamento, da conseguirsi entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda:

- a) iscritti per il secondo anno: aver acquisito almeno 17 crediti;*
- b) iscritti per il terzo anno: aver acquisito almeno 50 crediti;*
- c) iscritti per il quarto anno a corsi di studio di durata quinquennale: aver acquisito almeno 80 crediti;*
- d) iscritti per il quarto anno a corsi di studio di durata triennale: aver acquisito almeno 100 crediti;*
- e) iscritti per il quinto anno a corsi di studio di durata quinquennale: aver acquisito almeno 120 crediti;*
- f) iscritti per il sesto anno a corsi di studio di durata quinquennale: aver acquisito almeno 160 crediti.*

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale si mantiene in vigore per l'anno accademico 2000/2001 la tabella esami in vigore nell'anno accademico 1999/2000.

Gli esami indicati nella tabella devono essere conseguiti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Qualora anche l'Università di Torino o l'Università del Piemonte Orientale si orientassero per l'adozione nell'anno accademico 2000/2001 dei crediti formativi e per la trasformazione in crediti degli esami già sostenuti, gli Atenei sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione regionale.

Contestualmente gli Atenei devono comunicare altresì i requisiti di merito che l'Ente per il diritto allo studio universitario dovrà richiedere agli studenti per l'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici.

I requisiti di merito non devono, in ogni caso, essere inferiori a quelli fissati dal Politecnico di Torino sopra indicati e devono essere conseguiti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Ai fini della valutazione del merito non sono presi in considerazione i periodi di interruzione per i quali gli atenei abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi, ai sensi dell'art. 6, commi 5, 6, 7 del citato DPCM, e durante i quali non è possibile effettuare alcun atto di carriera. Tale esenzione è concessa agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, alle studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Tale esonero è altresì concesso agli studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa continuativa e che si iscrivono ai corsi di laurea e di diploma dopo un periodo di interruzione degli studi.

I benefici sono revocati agli studenti immatricolati i quali, entro il 30 novembre dell'anno successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti dovranno essere restituiti. A tal fine l'Ente stabilisce accordi con gli Atenei per definire le procedure di recupero.

Studenti portatori di handicap

Nel caso in cui lo studente richiedente il beneficio sia portatore di handicap, con grado di invalidità pari o superiore al 66%, i requisiti di merito sono così definiti:

- immatricolati: voto di diploma 62/100 (sessantadue centesimi);
- iscritti per il secondo anno: aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda almeno un esame o almeno 8 crediti;
- iscritti per gli anni successivi al secondo: aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda il numero di esami previsto dalla tabella, in difetto di due o il numero di crediti previsto ai precedenti punti b), c), d), e), f), in difetto di 15.

I benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio più due, a partire dall'anno di prima immatricolazione, agli studenti che hanno superato il novanta per cento del numero complessivo degli esami o dei crediti previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto.

1.3 Graduatorie

I benefici sono attribuiti sulla base di graduatorie formulate per ogni Ateneo e per ogni Istituto universitario e Istituto superiore di grado universitario. Questi ultimi possono essere inseriti nelle graduatorie degli Atenei, sulla base delle caratteristiche dei corsi di studio.

Per gli studenti immatricolati per la prima volta all'università, i benefici sono attribuiti sulla base di graduatorie degli idonei, formulate per ogni Ateneo e Istituto, senza alcuna differenziazione per facoltà e corso di studi, ordinate in modo crescente sulla base dell'ICE. In caso di parità si tiene conto del voto di diploma.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, le graduatorie degli idonei sono definite per ogni Ateneo e Istituto in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di esami superati o di crediti acquisiti e delle votazioni conseguite. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche.

Al fine di garantire la massima equità nella formulazione delle graduatorie l'Ente individua i punteggi da assegnare per ogni ulteriore esame superato o per gli ulteriori crediti acquisiti oltre il minimo previsto al punto 1.2 e per la votazione conseguita.

1.4 Borsa di studio

La definizione dell'importo della borsa di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti.

L'importo della borsa è diversificato in relazione alla condizione degli studenti, sulla base della loro provenienza e dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo le seguenti tipologie:

a) *studente in sede*: residente nel Comune o nell'area circostante la sede del corso di studi frequentato;

b) *studente pendolare*: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che però può essere raggiunto dai mezzi pubblici entro 60 minuti; possono essere considerati pendolari anche studenti residenti nel Comune nel quale ha sede il corso di studi frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c) *studente fuori sede*: residente in Comuni diversi da quello sede del corso frequentato, che però non può essere raggiunto dai mezzi pubblici entro 60 minuti e che per tale motivo prende domicilio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali dell'Ente o con l'Ente convenzionate oppure strutture di altri enti e abitazioni in locazione.

Lo stanziamento previsto per le borse di studio per l'anno accademico 2000/2001 è di L. 30.000.000.000.

L'importo previsto per le borse di studio è coperto prioritariamente con il gettito della tassa regionale, quindi con il fondo integrativo statale e infine con risorse derivanti dal contributo regionale.

Se l'importo erogato per le borse di studio fosse inferiore al gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti degli Atenei e degli Istituti, la differenza incrementa lo stanziamento per le borse di studio dell'anno accademico successivo di ciascun Ateneo e Istituto.

Qualora non fosse possibile con le risorse stanziare assegnare le borse di studio a tutti i richiedenti idonei, l'Ente effettua il riparto del contributo regionale sulla base del numero degli studenti equivalenti.

L'Ente comunque ricerca i modi possibili per concedere la borsa di studio a tutti i richiedenti idonei, superando l'importo stanziato.

Una quota del finanziamento, non inferiore al venticinque per cento, è destinata agli immatricolati.

Per gli *studenti in sede* e per gli *studenti pendolari* la borsa di studio comprende l'erogazione di un importo in denaro e l'erogazione di un pasto giornaliero nelle mense o nei punti convenzionati.

Per gli *studenti fuori sede* la borsa di studio comprende l'erogazione di un importo in denaro, l'erogazione di un pasto giornaliero nelle mense o nei punti convenzionati e l'assegnazione di un posto letto.

Pertanto gli studenti fuori sede, che intendono usufruire del servizio abitativo, devono presentare domanda per il posto letto, indipendentemente dalla presenza o dall'insufficienza di posti messi a disposizione dall'Ente nel Comune sede del corso di studi frequentato.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli importi netti in denaro della borsa di studio, diversificati in base alle condizioni soggettive dello studente, il valore attribuito al servizio ristorazione e per gli *studenti fuori sede* il valore attribuito al servizio abitativo.

Studenti in sede			
ICE inferiore o uguale ai 2/3 del limite di riferimento		ICE superiore ai 2/3 del limite di riferimento	
Valore del servizio ristorazione	L. 850.000	Valore del servizio ristorazione	L. 850.000
Importo netto in denaro	L. 2.950.000	Importo netto in denaro	L. 2.200.000
Totale lordo	L. 3.800.000	Totale lordo	L. 3.050.000

Studenti pendolari			
ICE inferiore o uguale ai 2/3 del limite di riferimento		ICE superiore ai 2/3 del limite di riferimento	
Valore del servizio ristorazione	L. 850.000	Valore del servizio ristorazione	L. 850.000
Importo netto in denaro	L. 3.150.000	Importo netto in denaro	L. 2.300.000
Totale lordo	L. 4.000.000	Totale lordo	L. 3.150.000

Studenti fuori sede			
ICE inferiore o uguale ai 2/3 del limite di riferimento		ICE superiore ai 2/3 del limite di riferimento	
Valore del servizio ristorazione	L. 850.000	Valore del servizio ristorazione	L. 850.000
Valore del servizio abitativo	L. 2.200.000	Valore del servizio abitativo	L. 2.200.000
Importo netto in denaro	L. 3.950.000	Importo netto in denaro	L. 2.750.000
Totale lordo	L. 7.000.000	Totale lordo	L. 5.800.000

In caso di mancato godimento del servizio abitativo o di ristorazione, a seguito di rinuncia, è corrisposto unicamente l'importo netto in denaro della borsa di studio.

Nel caso in cui la mancata assegnazione del posto letto dipenda da indisponibilità di posti, ai borsisti è concesso il valore in denaro del servizio abitativo e tale concessione è comunicata dall'Ente entro il 20 ottobre.

Nel caso in cui il mancato godimento del servizio di ristorazione dipenda da assenza o da eccessiva lontananza di mense e punti convenzionati dalla sede del corso di studi frequentato, ai borsisti è concesso il valore in denaro del servizio stesso.

Agli studenti beneficiari di borsa, che si laureano entro il mese di marzo 2001, è erogata esclusivamente la prima rata della borsa stessa.

Gli studenti idonei che non ottengono la borsa per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli immatricolati cui si applica la tariffa del pasto corrispondente alla prima fascia di cui al punto 1.9, così come previsto all'art. 8, comma 7 del DPCM 30/4/1997.

Agli studenti fuori sede idonei non beneficiari di borsa, per esaurimento delle risorse finanziarie, in caso di disponibilità di posti letto, è assegnato il posto letto, il cui onere è a carico dell'Ente.

Assoggettamento all'IRAP delle borse di studio

La risoluzione n. 17/E del 17/2/2000, inviata dal Ministero delle Finanze, in risposta ad un quesito posto dal MURST, ha risolto la non applicabilità dell'IRAP alle borse di studio erogate dagli Enti nel corso del 2000, ma assegnate nel 1999, in virtù del principio di competenza, ma non ha affrontato e analizzato il principio dell'applicabilità stessa dell'imposta.

Il Coordinamento Interregionale per il diritto allo studio ha richiesto che il MURST attivi i propri canali per rappresentare al Ministero delle Finanze la necessità di una pedissequa estensione all'IRAP dell'esenzione fiscale delle provvidenze erogate sulla base della L. 390/91, stabilita per l'IRPEF dal Ministero delle Finanze con circolare n. 109/E del 6/4/1995.

1.5 Servizio abitativo

Il divario tra domanda e offerta continua ad evidenziare le difficoltà degli studenti fuori sede ad accedere al servizio abitativo.

Gli obiettivi della programmazione regionale nei servizi abitativi sono pertanto diretti a:

- soddisfare il più ampio numero di domande da parte degli studenti meritevoli privi di mezzi, incrementando il rapporto tra numero di posti letto e numero di idonei, attraverso un'adeguata politica di investimenti già avviata nel corso del 1998 e sostenuta con l'emanazione della L.R. 29/99, recante "Interventi per l'Università e per il diritto allo studio universitario";
- prevedere una disponibilità ricettiva anche per le esigenze della mobilità internazionale.

Parallelamente, al fine di incrementare la disponibilità ricettiva, l'Ente opera per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- stipula di convenzioni, accordi, comodati per il reperimento di posti letto in strutture pubbliche e private, con standards qualitativi adeguati, da mettere a disposizione in tempo utile per l'assegnazione;
- realizzazione di servizi di informazione agli studenti in cerca di alloggio e di assistenza tecnica per la definizione dei contratti di locazione, da attuare anche attraverso incarichi o collaborazioni con soggetti qualificati del settore o con associazioni studentesche che abbiano acquisito conoscenze e strumenti adeguati attraverso la sperimentazione di progetti mirati;
- ricerca di accordi con soggetti privati disponibili a concedere alloggi in locazione a condizioni vantaggiose, anche per periodi inferiori all'anno.

Requisiti di accesso

Gli studenti per accedere al servizio abitativo, oltre a possedere i requisiti economici e di merito di cui ai punti 1.1 e 1.2, devono trovarsi nella condizione di *studente fuori sede*, secondo la definizione di cui al punto 1.4, lettera c).

Conferme

La conferma del posto letto agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito e che abbiano già ottenuto il beneficio nell'anno accademico precedente costituisce elemento di fondamentale importanza per garantire la continuazione degli studi e pertanto l'Ente provvede ad assicurare a tali studenti un posto letto.

L'Ente può estendere il beneficio del servizio abitativo agli studenti iscritti al secondo anno fuori corso, che abbiano già usufruito del servizio nell'anno accademico precedente e che, in possesso dei requisiti economici, abbiano superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, il novanta per cento degli esami o dei crediti previsti dal piano di studi, fermo restando il preliminare esaurimento delle graduatorie e la disponibilità di posti letto.

Tariffe

L'Ente per ciascuna residenza calcola il costo effettivo, quale rapporto tra il costo complessivo annuale e il numero di giornate/posto letto erogate nell'anno.

Le tariffe del servizio abitativo devono tenere conto del costo effettivo ed essere differenziate in relazione alla diversa tipologia di camera e allo standard qualitativo.

Per l'anno accademico 2000/2001 le tariffe del servizio abitativo sono determinate dall'Ente, a partire dalla base mensile minima di L. 180.000 a posto letto e sono differenziate sulla base della tipologia e degli standards qualitativi.

Qualora le richieste del servizio abitativo vengano esaurite e siano ancora disponibili dei posti letto, gli stessi possono essere assegnati, dietro pagamento della relativa tariffa, a studenti richiedenti il cui reddito familiare complessivo superi i limiti degli indicatori ICE e ICP, dando priorità a quelli in possesso dei requisiti di merito di cui al punto 1.2.

Contributo affitto

Ad avvenuta assegnazione dei posti letto disponibili, l'Ente può erogare agli studenti fuori sede vincitori di borsa di studio un contributo affitto, misurato sulla base della reale spesa sostenuta per il canone di locazione. Tale contributo può raggiungere l'importo massimo di L. 500.000 ed integra il valore del servizio abitativo compreso nel totale lordo della borsa.

L'Ente può altresì erogare agli studenti fuori sede idonei, non beneficiari di borsa per esaurimento delle disponibilità finanziarie, un contributo affitto, misurato sulla base della reale spesa sostenuta per il canone di locazione, dell'importo massimo di L. 2.900.000.

In ogni caso la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante regolarità e onerosità della locazione.

La spesa destinata a tale finalità può raggiungere un ammontare complessivo di L. 150.000.000.

Qualora la disponibilità dei fondi non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste dei vincitori, la somma a disposizione è suddivisa e destinata come segue:

- 40% a favore degli studenti iscritti al primo anno di corso;
- 60% a favore degli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo.

1.6 Contributi straordinari

L'Ente può concedere contributi straordinari agli studenti, che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio per motivi economici e/o di salute propria o di un familiare tale da compromettere la prosecuzione degli studi.

Tali contributi possono essere concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più due, a partire dall'anno di prima immatricolazione.

L'Ente, sulla base della certificazione prodotta e delle motivazioni addotte, decide caso per caso la concessione del contributo, tenuto conto dei requisiti economici di cui al punto 1.1 e valutando le eventuali riduzioni rispetto ai requisiti di merito di cui al punto 1.2.

Tali forme di contribuzione devono avere il carattere di straordinarietà e di non ricorrenza e possono essere cumulate con altri benefici.

Il contributo straordinario può variare fino ad un massimo di L. 4.800.000.

Studenti portatori di handicap

Oltre alle agevolazioni costituite dall'individuazione di più elevate soglie di reddito e di particolari requisiti di merito di cui ai punti 1.1 e 1.2, l'Ente può concedere contributi straordinari agli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, al fine di favorire lo studio e la fruizione dell'attività didattica nonché di contribuire alle spese per l'eventuale uso di protesi e ausili strumentali.

Tali contributi possono essere concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più due, a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Il contributo può variare fino ad un massimo di L. 6.000.000.

I contributi straordinari sono determinati dall'Ente in misura differenziata in ragione della gravità dell'handicap e dei bisogni effettivi.

La spesa destinata all'erogazione dei contributi straordinari può raggiungere un ammontare complessivo di L. 200.000.000.

L'Ente può valutare, in casi particolarmente gravi, la possibilità di intervenire, indipendentemente dai requisiti economici e di merito, mediante l'erogazione di benefici da individuare caso per caso, anche in accordo con gli Atenei e con le istituzioni competenti.

In particolare l'Ente può provvedere all'attivazione di servizi di trasporto, di servizi socio-assistenziali e di servizi di assistenza individuale durante la frequenza delle lezioni universitarie e per la fruizione dei servizi.

1.7 Attività a tempo parziale

La normativa nazionale prevede che le università disciplinino forme di collaborazione degli studenti universitari ad attività connesse ai propri servizi, sulla base di graduatorie annuali. Tali prestazioni comportano un corrispettivo a favore dello studente esente da imposte.

Il coinvolgimento degli studenti anche nelle attività e nei servizi resi dall'Ente può offrire un'ulteriore opportunità di migliorare le prestazioni dell'Ente e di favorire l'impegno degli studenti stessi in attività legate alla loro esperienza.

L'Ente pertanto può incentivare, con propri fondi, forme di collaborazione con gli studenti, come del resto previsto dal DPCM 30/4/1997, per lo svolgimento di attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale. Qualora tali graduatorie siano esaurite o non disponibili, l'Ente attinge alle proprie graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, dando precedenza agli studenti idonei non beneficiari.

Le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore annue, per un importo di £. 2.550.000 (17.000 x 150).

I servizi prioritari su cui indirizzare le attività a tempo parziale sono quelli di assistenza individuale agli studenti portatori di handicap per la fruizione dei servizi, di informazione e di tutoraggio da effettuarsi anche presso le strutture universitarie e quelli per favorire la fruizione delle sale studio e di altri servizi destinati agli studenti.

La spesa destinata a tale finalità può raggiungere un ammontare complessivo di L. 500.000.000.

1.8 Contributi per la mobilità internazionale

Il numero di borse di studio assegnate nell'ambito della mobilità internazionale continua ad essere piuttosto limitato; in buona parte ciò è dovuto al fatto che non sempre è possibile trovare una sistemazione per alcuni mesi ad un costo accettabile sia per gli studenti italiani che intendono

trascorrere un periodo di studio presso un'università straniera sia per gli studenti stranieri che desiderano fare un'esperienza di studio in Italia.

In considerazione dell'importanza che si attribuisce a tali possibilità di scambio, l'Ente può promuovere alcune azioni per favorire la mobilità internazionale, attivando servizi di informazione sulle diverse opportunità e sulle possibili agevolazioni e ricercando possibili forme di ospitalità, anche d'intesa con gli Atenei.

L'Ente può concedere un contributo agli studenti vincitori della borsa di studio, di cui al punto 1.4, e che usufruiscono delle borse assegnate dagli Atenei per i programmi di mobilità internazionale, con priorità per quelli promossi dall'Unione Europea.

I contributi sono pertanto assegnati attingendo alle graduatorie predisposte dagli Atenei e rispettando l'ordine delle graduatorie della borsa di studio pubblicate dall'Ente.

Tale contributo può raggiungere l'importo massimo di L. 5.000.000.

La spesa destinata a tale finalità può raggiungere un ammontare complessivo di L. 500.000.000.

Qualora lo stanziamento non fosse interamente speso, l'Ente può concedere, sempre attingendo alle graduatorie predisposte dagli Atenei, contributi agli eventuali studenti idonei non beneficiari della borsa di studio, di cui al punto 1.4, e successivamente a studenti, che non hanno presentato domanda di borsa, ma in possesso dei requisiti economici e di merito, di cui ai punti 1.1 e 1.2.

1.9 Servizio ristorazione

Il servizio ristorazione è rivolto alla generalità degli studenti.

La tariffa del pasto è fissata in L. 12.000, in relazione al costo unitario di produzione rilevato per le strutture di ristorazione, calcolato come rapporto tra costi totali e numero di pasti erogati.

Sono stabilite tariffe differenziate, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più tre, a partire dall'anno di prima immatricolazione, a favore degli studenti universitari il cui reddito rientri nei limiti dell'ICE indicati nella tabella che segue e che abbiano superato almeno due esami o acquisito almeno 15 crediti nel corso dei dodici mesi precedenti la data di richiesta.

Nucleo familiare	1 componente	2 componenti	3 componenti	4 componenti	5 componenti	6 componenti	7 componenti
I FASCIA	23.668.000	39.446.000	52.593.000	64.165.000	75.209.000	85.202.000	94.669.000
II FASCIA	41.889.000	69.814.000	93.086.000	113.567.000	133.113.000	150.799.000	167.555.000
III FASCIA	OLTRE I LIMITI DELLA II FASCIA						

Le tariffe corrispondenti alle tre fasce sono le seguenti:

PASTO COMPLETO

I FASCIA L. 3.000
II FASCIA L. 5.500

PASTO RIDOTTO

I FASCIA L. 2.000
II FASCIA L. 3.200

III FASCIA L. 9.000

III FASCIA L. 5.000

Le stesse tariffe differenziate si applicano, per un numero di anni pari alla durata legale del corso, agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai corsi di perfezionamento il cui reddito rientri nei limiti dell'ICE indicati nella tabella e che abbiano superato almeno due esami nel corso dei dodici mesi precedenti la data di richiesta.

Le stesse tariffe si applicano altresì ai borsisti delle università e degli enti pubblici di ricerca, per il periodo di durata della borsa, il cui reddito rientri nei limiti dell'ICE indicati nella tabella.

Agli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale e agli studenti iscritti ad atenei italiani e stranieri, che si trovano in Piemonte per motivi di studio, si applica la tariffa corrispondente alla prima fascia.

Possono accedere al servizio i docenti, il personale universitario e i lettori, anche provenienti da atenei italiani e stranieri, gli studenti iscritti all'università per il conseguimento della seconda laurea nonché i borsisti di enti di ricerca privati, di fondazioni e assimilati ed i partecipanti a convegni, seminari e attività di studio, alla tariffa di L. 12.000.

L'esperienza degli ultimi anni ha messo in luce cambiamenti della domanda da parte degli studenti in relazione al servizio ristorazione. Le mutate abitudini alimentari e le limitate disponibilità di tempo dovute alle esigenze didattiche determinano infatti una richiesta di ristorazione più diversificata sia per tipo sia per qualità e quantità.

Il cambiamento della domanda e le difficoltà di adeguare l'offerta alle reali esigenze dell'utenza spiegano almeno in parte il non completo utilizzo delle strutture di ristorazione, con la conseguente minore economicità della gestione.

Si rende pertanto necessario che l'Ente continui a ricercare soluzioni, che rinnovino le caratteristiche del servizio ristorazione, con l'obiettivo di adeguarlo alle esigenze degli studenti, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni alternative.

1.10 Attività culturali, ricreative e sportive

L'Ente individua forme ed iniziative per promuovere e facilitare la partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali, teatrali, musicali e ad attività sportive, fino ad una spesa di L. 100.000.000.

Al fine di sostenere la promozione di attività e di iniziative per favorire la diffusione della cultura musicale in ambito universitario nonché l'educazione musicale, l'Ente eroga un contributo di L. 70.000.000 all'Associazione per le attività musicali degli studenti universitari del Piemonte e un contributo di L. 30.000.000 al Polincontri Classica.

L'Ente inoltre sostiene, secondo quanto previsto dalla deliberazione assunta dal Comitato regionale di Coordinamento in data 11/2/1999, la realizzazione di progetti a carattere formativo, culturale e sociale rivolti a studenti universitari e promossi da rappresentanze universitarie studentesche, associazioni e cooperative studentesche e da gruppi di studenti, destinando a tale finalità un importo di L. 500.000.000.

1.11 Esonero dalla tassa regionale

Ai sensi della Legge 28/12/1995, n. 549, art. 3 e della Legge Regionale 1/8/1996, n. 53, art. 1, gli studenti sono tenuti a pagare la tassa regionale per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario e post universitario delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede nella Regione Piemonte.

L'importo della tassa regionale, determinato in L. 170.000, e le modalità per la riscossione sono fissati dalla sopracitata L.R. 53/96.

Secondo quanto previsto dal sopracitato art. 3 della L. 549/95 e dall'art. 5 della sopracitata L.R. 53/96, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie e gli studenti portatori di handicap, esonerati dalle rispettive università dal pagamento delle tasse universitarie.

L'esonero è concesso a prescindere dalle revoche previste al precedente punto 1.2 per gli studenti immatricolati i quali, entro il 30 novembre dell'anno successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno.

2. Indicazioni per il riparto delle risorse

Per l'anno accademico 2000/2001 l'Ente procede ad un riparto di massima delle risorse finanziarie tra i vari Atenei e Istituti.

A ciascuno viene attribuito l'importo derivante dalla tassa regionale versata dai rispettivi studenti.

Il fondo integrativo statale è ripartito tra gli Atenei sulla base del numero degli studenti equivalenti.

Per la realizzazione di tutti gli altri benefici e servizi, l'Ente ripartisce gli stanziamenti a disposizione calcolandoli in percentuale sulla base degli studenti equivalenti degli Atenei e degli Istituti e secondo gli importi fissati ai precedenti punti e dall'Ente sulle seguenti voci di bilancio:

Contributo affitto

Contributi straordinari

Attività a tempo parziale

Contributi per la mobilità internazionale

Attività culturali ricreative e sportive

Spese per la gestione corrente di beni e servizi decurtate dalle relative entrate

Spese relative al personale gravante sulla gestione dei beni e servizi di cui sopra

Spese relative ai servizi generali ed al personale che incidono sulla gestione delle provvidenze in denaro con l'esclusione delle borse di studio

In considerazione delle particolari esigenze determinate dalla nascita dell'Università del Piemonte Orientale e delle problematiche poste dall'assenza di strutture e dalla dislocazione dell'Ateneo in tre ambiti provinciali, l'Ente assegna all'Ateneo anche una quota forfetaria finalizzata a sostenere l'avvio di un adeguato sistema per il diritto allo studio, ai sensi della convenzione stipulata dall'Ente con l'Università del Piemonte Orientale.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE
(Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Gianni MANCUSO)
(Giuseppe POZZO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

GF/OG/cb